



Provincia di Salerno

Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110 - n. Verde: 800-901611
E-Mail: comuneaquara@tiscalinet.it - info@comune.aquara.sa.it - <http://www.comune.aquara.sa.it>

N° [38] Reg.

[Prot. n°005403 - del 31/12/2019]

OGGETTO: Divieto con effetto immediato e fino alla mezzanotte del 06/01/2020, di fare esplodere botti e petardi nel centro urbano.

IL SINDACO

PRESO ATTO che nel territorio comunale necessita disciplinare l'utilizzo di botti e artifici pirotecnici in genere.

RILEVATA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, nonché danni per inquinamento ambientale.

ORDINA

E' fatto ASSOLUTO DIVIETO, con effetto immediato e fino alla mezzanotte del 06.01.2020 di fare esplodere botti e petardi di ogni tipo in luoghi coperti o scoperti, pubblici e privati, all'interno di uffici pubblici, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di legge. I botti e petardi di libero commercio come per legge possono essere esplosi esclusivamente in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali e il materiale utilizzato deve essere acquistato, esclusivamente, nelle rivendite autorizzate.

E' VIETATO

Altresì, raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedami una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque una sia pur minimo livello di pericolo, in caso di utilizzo maldestro. Eventuali deroghe all'uso di fuochi d'artificio, di petardi, mortaretti e simili, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata, nell'ambito di particolari manifestazioni.

DISPONE

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite:

con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 di importo compreso tra € 25.00 a € 500.00;

con il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della l. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii. e la successiva confisca, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della citata legge, fatte salve, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981:

- **con** le sanzioni previste e disciplinate dall'art. 33 - del D. Lgs 29 luglio 2015, n° 123, fatto salvo ove il fatto assuma una valenza penale, con il deferimento all'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 10 - R.D. 18 giugno 1931, n° 773, le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in quanto la vendita di articoli professionali a persone che non hanno i titoli per l'acquisto e l'utilizzo, costituisce un abuso d'Esercizio autorizzato e un potenziale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Con il presente atto si intende revocata ogni altra disposizione emessa in materia, in contrasto con la presente ordinanza.

Copia della presente è trasmessa:

- **all'Albo** Pretorio per la pubblicazione per la pubblicazione sul sito web istituzionale;

- **alla** Prefettura di **Salerno** - **al Comando** di Polizia Urbana – **SEDE** -

- **al Comando** Stazione Carabinieri **Aquara** -

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al **TAR** della Campania.

Dalla Residenza Municipale, **31/12/2019**

IL SINDACO
(RAG. ANTONIO MARINO)
Atto Firmato Digitalmente